



«CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO» PER RISTORO DANNI DA COVID-19

Decreto Rilancio

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Le istanze devono essere presentate sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

dal 15/06/2020 al 13/08/2020

Ti supportiamo nelle seguenti attività:

- Analisi requisiti
- Predisposizione moduli per presentare l'istanza

AL FINE DI OTTENERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

CONTATTACI ANALISI DI FATTIBILITA' GRATUITA

Per maggiori informazioni

www.studiombc.com
www.retiqa.com

Brescia, tel. 030.220313

OBIETTIVO

Sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del "Coronavirus".

BENEFICIARI

Sono ammessi al contributo:

- soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. In particolare si tratta:
 - degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
 - dei soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d'impresa;
 - degli enti e società indicati nell'art. 73, c.1, l. a) e b) del TUIR;
 - delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
 - degli enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
 - delle persone fisiche e delle associazioni, che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.

A chi non spetta:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia").

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;

- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

REQUISITI DI ACCESSO

1° (obbligatorio): conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

2° (almeno uno dei seguenti):

- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019:

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
3. 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19 e per i quali, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

LA RICHIESTA

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle Entrate **a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.**